



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Piazzale Repubblica Argentina, 3 – c/o Casa dello Sport C.O.N.I – 33100 Udine
Tel. +39 0432 227804 – Fax 0432 204195
Email: dp.udine@lnd.it PEC: dp.udine.lndfvg@pec.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 27/07/2023

Sommario

AL VIA IL SERVIZIO GRATUITO "S.O.S. LEGALE"	2
COMUNICAZIONI F.I.G.C.	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI L.N.D.	2
CIRCOLARE N. 12 DELLA L.N.D. – REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – MANUALE UTENTE AGGIORNATO	2
COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	3
CONSIGLIO DIRETTIVO	3
TASSE PER TORNEI – TRIANGOLARI – AMICHEVOLI 2023/2024	3
DIRITTI VARIAZIONI GARE CAMPIONATI UFFICIALI 2023/2024	3
SEGRETERIA	4
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	4
TORNEI AUTORIZZATI	7
COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE	8
RITIRO CARTELLINI	8
GIUSTIZIA SPORTIVA	8
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	9

AL VIA IL SERVIZIO GRATUITO "S.O.S. LEGALE"

Il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'Avv. Luigi Carlutti ha deciso di avviare un servizio gratuito di "primo soccorso" al fine di supportare le associazioni e società in ambito giuridico, normativo e regolamentare.

L'obiettivo è quello di fornire alle affiliate un servizio di prima assistenza per districarsi tra le difficoltà delle norme e dei regolamenti che disciplinano il mondo sportivo.

Le società potranno inviare i loro quesiti all'indirizzo mail segreteria.fvg@Ind.it specificando nell'oggetto: "SOS LEGALE".

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A DELLA F.I.G.C.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 39/A della F.I.G.C. dd. 21/07/2023, inerente gli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2023/2024.

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A DELLA F.I.G.C.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 46/A della F.I.G.C. dd. 25/07/2023, inerente la modifica della lettera (G) del Comunicato Ufficiale n.184/A del 1° giugno 2023.

COMUNICAZIONI L.N.D.

CIRCOLARE N. 12 DELLA L.N.D. – REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – MANUALE UTENTE AGGIORNATO

Allegiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 12 della L.N.D. dd. 21/07/2023, inerente l'oggetto.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

TASSE PER TORNEI – TRIANGOLARI – AMICHEVOLI 2023/2024

Sono state stabilite le tasse per i Tornei Federali e Ricreativi e per le gare Amichevoli per la Stagione Sportiva 2023/2024:

	Tornei Federali	Amichevoli	Triangolari	Ricreativi
Tassa approvazione	Euro 70,00			Euro 120,00
Tassa affiliazione squadra (per ogni squadra)				Euro 20,00
Tassa gare (per ogni gara)				Euro 15,00
Tassa gare (per ogni gara):				
Con squadre di Serie A-B	Euro 130,00	Euro 130,00	Euro 90,00	
Con squadre di Lega Pro	Euro 70,00	Euro 70,00	Euro 90,00	
Con squadre nazion. dilett.	Euro 50,00	Euro 50,00	Euro 90,00	
Con squadre Primavera prof.	Euro 50,00	Euro 50,00	Euro 90,00	
Con squadre di Ecc., Prom., e 1^Cat.	Euro 35,00	Gratuità	Euro 75,00	
Con squadre di 2^, C5 e CF	Euro 25,00	Gratuità	Euro 50,00	
Con squadre Juniores	Euro 20,00	Gratuità	Euro 40,00	

DIRITTI VARIAZIONI GARE CAMPIONATI UFFICIALI 2023/2024

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato l'addebito in conto alle Società RICHIEDENTI dei seguenti importi per le richieste di variazione gare (orario, campo, giornata) che le Società avanzano nell'ambito dei propri Campionati di competenza:

CAMPIONATO	A SINGOLA RICHIESTA
Eccellenza	Euro 50,00 -
Promozione	Euro 40,00 -
Prima Categoria	Euro 30,00 -
Seconda Categoria	Euro 20,00 -
Juniores Under 19	Euro 15,00 -
Allievi Under 17 e Under 16 Giovanissimi Under 15 e Under 14	Euro 15,00 -
Calcio a 5 (Serie C-C1) Calcio Femminile	Euro 20,00 -
Amatori	Euro 10,00 -

Nel caso la richiesta sia avanzata per dichiarata esigenza di entrambe le Società, l'importo sarà addebitato a ciascuna nella misura del 50%.

Qualora gli spostamenti gare siano dovuti a concomitanza gare di categoria superiore i diritti sopra evidenziati non verranno applicati.

Segreteria

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

In ottemperanza a quanto emanato dalla L.N.D. con C.U. n. 1 dd. 01/07/2023, di seguito si ricordano le linee guida per le iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2023/2024.

CONDIZIONI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

TERMINI ISCRIZIONI

Si ricorda alle società che l'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

CAMPIONATI / TORNEI 2023/2024	<u>INIZIO ISCRIZIONI</u>	<u>TERMINE ORDINATORIO *</u>	<u>TERMINE PERENTORIO**</u>
ECCELLENZA	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 27 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023
PROMOZIONE	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 27 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023
1^ CATEGORIA	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 27 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023
2^ CATEGORIA	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 27 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023
COPPA REGIONE DI 1^ CAT.	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 27 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023
COPPA REGIONE DI 2^ CAT.	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 27 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023
JUNIORES REGIONALE UNDER 19	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 27 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023	Giovedì 24 Agosto 2023
ALLIEVI UNDER 17 ELITE	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023	Giovedì 24 Agosto 2023
ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023	Giovedì 24 Agosto 2023
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023	Giovedì 24 Agosto 2023
GIOVANISSIMI UNDER 15 ELITE	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023	Giovedì 24 Agosto 2023
GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023	Giovedì 24 Agosto 2023
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023	Giovedì 24 Agosto 2023
ALLIEVI UNDER 16 REGIONALI	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023	Giovedì 24 Agosto 2023
GIOVANISSIMI UNDER 14 REGIONALI	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 10 Agosto 2023	Giovedì 24 Agosto 2023
CALCIO A CINQUE SERIE C-C1	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 31 Agosto 2023	Giovedì 07 Settembre 2023
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 31 Agosto 2023	Giovedì 07 Settembre 2023
AMATORI	Giovedì 13 Luglio 2023	Giovedì 31 Agosto 2023	Giovedì 14 Settembre 2023

TERMINE ORDINATORIO * → termine entro il quale **effettuare l'iscrizione on-line e presentare la documentazione tramite dematerializzazione**

TERMINE PERENTORIO ** → termine entro il quale **regolarizzare l'iscrizione**

IMPORTI ISCRIZIONI AGGIORNATI – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

<i>Campionato</i>	<i>Tassa Associativa alla L.N.D.</i>	<i>Diritti d'iscrizione</i>	<i>Acconto spese di gestione</i>	<i>Anticipo assicurativo calciatori (sulla base dei tesserati al 30.06.23)</i>	<i>Premio Assicurativo Dirigenti</i>
ECCELLENZA	300,00.-	2.500,00.-	1.000,00.-	Vedere calcolo nel "riepilogo costi" portale Società L.N.D.	130,00.-
PROMOZIONE	300,00.-	1.900,00.-	900,00.-		130,00.-
1^ CATEGORIA	300,00.-	1.400,00.-	800,00.-		130,00.-
2^ CATEGORIA	300,00.-	950,00.-	700,00.-		90,00.-
CALCIO 5 SERIE C-C1	300,00.-	800,00.-	600,00.-		90,00.-
COPPA ITALIA C5	//	200,00.-	//	//	//
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE (***)	//	800,00.-	200,00.-	//	//
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE (***)	//	610,00.-	200,00.-	//	//
JUNIORES PROV. SOC. PURA (**)	300,00.-	610,00.-	200,00.-	Vedi specifica Soc. nuove affiliate	90,00.-
AMATORI Escluse le spese arbitrali	//	375,00.-	450,00.-	compreso nel cartellino	//
COPPA REGIONE	//	200,00.-	//	//	//

Per quanto riguarda le Società nuove affiliate e le Società Juniores Provinciale "Pura" gli importi relativi all'acconto assicurazione calciatori saranno i seguenti:

Calcio a 11 Euro 780,00
 Juniores "Pura" Euro 590,00

NUOVE AFFILIAZIONI ALLA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024:

Si informa che il Consiglio della L.N.D. ha disposto per la Stagione Sportiva 2023/2024 la **gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato di Seconda Categoria per le Società neo-affiliate nella Stagione Sportiva 2023/2024** e per le Società che, nella medesima Stagione Sportiva, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da SGS "pure" a LND, ai fini della partecipazione alla Seconda Categoria.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

SI RICORDA CHE I PAGAMENTI DEGLI IMPORTI PREVISTI PER LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, IN UNA UNICA RATA, TRAMITE IL "PORTAFOGLIO ISCRIZIONI"

Le modalità sono le stesse previste per la ricarica del portafoglio tesseramento:

le Società dovranno procedere con una richiesta di ricarica del PORTAFOGLIO ISCRIZIONI pari all'importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo BONIFICO BANCARIO sulle seguenti coordinate:

c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
 Piazza Grande 11 A - Ingresso Via Scamozzi 5 B, 33057 Palmanova
 c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI
IT92-X070-8564-0500-0000-0039-806

Alla richiesta di ricarica dovrà essere allegata la copia del bonifico CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA DELLA SOCIETÀ.

La Ricarica sarà disponibile soltanto dopo la convalida da parte del Comitato Regionale.

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

Pubblichiamo in allegato al presente CU un documento illustrativo riguardante la “Procedura Corretta Pagamento Iscrizioni”.

ESTRATTI CONTO SOCIETÀ':

Si informa che gli estratti conto societari saranno disponibili sul sito della Lega Nazionale Dilettanti nell'area riservata alle Società a partire dal 13 luglio 2023.

Gli estratti conto saranno aggiornati alla data del 30 giugno 2023, pertanto eventuali differenze dovranno essere successivamente congruagliate.

CREDITO COOPERATIVO FRIULI:

Il Comitato Regionale informa che al fine di sostenere le Società negli obblighi di pagamento connessi alle iscrizioni sussiste la disponibilità del **CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CrediFriuli** all'apertura di conti correnti e linee di credito fino alla somma di Euro 5.000,00 **A**

CONDIZIONI AGEVOLATE.

Si invitano le Società interessate a contattare il CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CrediFriuli al seguente indirizzo mail commerciale@credifriuli.it per tutte le opportune informazioni.

ONERI SETTORE GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Facendo seguito al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.39/A della F.I.G.C. inerente gli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2023/2024, si riportano di seguito gli **importi previsti per le iscrizioni relative ai Campionati e Tornei dell'attività giovanile per la Stagione Sportiva 2023/2024.**

CAMPIONATI REGIONALI:

Allievi – UNDER 17 ELITE – UNDER 17 – UNDER 16

✓ Società Professionistiche	€ 380,00
✓ Società dilettanti	€ 310,00
✓ Società di Puro Settore Giovanile	€ 260,00

Giovanissimi – UNDER 15 ELITE – UNDER 15 – UNDER 14

✓ Società professionistiche	€ 330,00
✓ Società dilettanti	€ 260,00
✓ Società di Puro Settore Giovanile	€ 210,00

CAMPIONATI PROVINCIALI:

Allievi – UNDER 17 € 100,00

Giovanissimi – UNDER 15 € 100,00

NOTA: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun ulteriore addebito.

Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase, la società è tenuta a **versare la differenza economica** tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- **Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico Euro 30,00**

DEPOSITI CAUZIONALI

Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D.

Campionati Regionali	Iscrizione di una sola squadra	€ 310,00
	Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.)	€ 520,00

Campionati Provinciali	Iscrizione di una sola squadra	€ 260,00
	Iscrizione di più squadre	€ 310,00

DESIDERATA SOCIETA' – PRECISAZIONE

In considerazione della possibilità da parte delle Società di indicare, all'atto dell'iscrizione on-line, le "desiderata" riguardanti la compilazione del calendario, si ritiene utile precisare quanto segue:

- Le giornate e gli orari di gara saranno fissati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali.
- Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a / concomitanti a, ecc.) saranno tenute in considerazione ma **non automaticamente accolte**. Il Comitato si rende disponibile a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre comunque tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati.
- Le richieste dovranno pervenire **entro il termine previsto per le iscrizioni**.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calcatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Torneo Zimolo	Dilettanti	Regionale	16/08/23	19/08/23	Trivignano

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

RITIRO CARTELLINI

Si informa che i cartellini delle sotto elencate Società sono disponibili per il ritiro:

BUTTRIO, GEMONESE, OL3, SAN GOTTARDO, UDINE UNITED RIZZI CORMOR.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Elena Biasutti e il Sostituto Giudice Sportivo dott. Vera Facchinutti, assistiti dal referente dell'A.I.A. sig. Baratto Roberto, hanno adottato i seguenti provvedimenti:

39°TORNEO DELL'AMICIZIA RICREATIVO

GARE DEL 19/07/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZORZI MASSIMO (BORGO SUD)

Espulso per aver proferito espressioni irrispettose e un epiteto ingiurioso all'indirizzo del Direttore di gara. Dopo la notifica del provvedimento, lasciava il terreno di gioco solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIRIACO MICHELE (IPPLIS)

PISU ROBERTO

(ORSARIA SUD)

GARE DEL 21/07/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 08/ 8/2023

SINICCO ENRICO (PREMARIACCO CENTRO)

Espulso tra primo e secondo tempo di gioco per aver proferito espressioni irrispettose all'indirizzo del Direttore di gara.

GARE DEL 24/07/2023

Gara IPPLIS – SAN MAURO

Il G.S.T.

- letti gli atti di gara;
- rilevato che la gara veniva sospesa al minuto 12 del secondo tempo sul risultato di 2 – 0 in favore della squadra ospitante per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco a causa della pioggia;
- accertato che il Regolamento del “39° Torneo dell’Amicizia 2023 di Premariacco” dispone che *“Per quanto non contemplato dal presente regolamento vige il regolamento F.I.G.C.”* e che nella Lettera di Autorizzazione del Regolamento predetto al punto 4) si prevede che *“Per quanto non contemplato nella presente valgono le norme di cui alle N.O.I.F., al Codice di Giustizia Sportiva ed al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti”*;
- rilevato che l’art. 16, secondo capoverso, del CU n. 1 della LND Stagione Sportiva 2023/2024 prevede che *“Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati”*;
- rilevato che la ripresa della gara dovrà avvenire con un calcio di punizione diretto in favore della squadra SAN MAURO nel cerchio di centrocampo nella metà campo della medesima società, che al momento dell’interruzione attaccava da sinistra verso destra (fronte capannone);
- rilevato che, al momento della sospensione della gara risultavano ammoniti il calciatore BUDAI ANDREA, numero 16 dell’IPPLIS, e i calciatori CENCIG DANIELE, SITTARO DAVIDE e COSTANTINI LUCA, rispettivamente numeri 8, 16 e 17 del SAN MAURO;

P.Q.M.

Dispone la ripresa della gara in epigrafe dal minuto 12 del secondo tempo nella posizione sopra descritta, riservandosi ogni sanzione all’esito del tempo regolamentare di gara e trasmettendo gli atti alla Delegazione Provinciale di Udine per quanto di competenza.

Gara ORSARIA NORD - FIRMANO

Il G.S.T.

- letti gli atti di gara;
- rilevato che la gara non veniva disputata per impraticabilità del terreno di gioco;

P.Q.M.

dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Udine per gli adempimenti di competenza.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore,
avv. Severino Lodolo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 19.07.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all’unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 23/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Sebastian COSSU e ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

Il deferimento. Con atto del 22.06.2023 la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale

Federale Territoriale – Sezione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (di seguito: Tribunale Federale Territoriale) il sig. Sebastian Cossu e la A.S.D. Unione Friuli Isontina per rispondere delle seguenti condotte:

1) il sig. Sebastian Cossu, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Unione Friuli Isontina, della violazione dell'art. 4, co. 1 e dell'art. 28, co. 1, CGS per avere lo stesso, in data 29.01.2023, nel corso del secondo tempo della gara Udine United Rizzi Cormor – Unione Friuli Isontina disputata alle ore 10:30 presso l'impianto sportivo "Cormor Basso" di Udine e valevole per il girone B del Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia Under 16, rivolto al sig. Jeremy Barbadillo Lucchini, calciatore tesserato per la società ospitante, la seguente espressione: *"Torna in Africa, scimmia"*;

2) l'A.S.D. Unione Friuli Isontina a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, co. 2, CGS per gli atti ed i comportamenti descritti nel capo di incolpazione, posti in essere dal sig. Sebastian Cossu.

La convocazione e il dibattimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo l'udienza del 19.07.2023. Nel rispetto dei termini previsti dall'art. 93 CGS, tanto il sig. Cossu, quanto l'A.S.D. Unione Friuli Isontina hanno depositato memorie difensive. Il sig. Cossu, negando di avere mai proferito la frase di cui trattasi, ha evidenziato, in particolare, come dalle dichiarazioni assunte nel corso dell'indagine la collocazione temporale degli accadimenti risulti incerta (se a metà circa del secondo tempo o verso la fine della gara), così come l'effettivo contenuto della frase (riportato in modo difforme in sede di audizione dalle persone sentite), dovendosi reputare per altro di dubbia attendibilità, per quanto asserito, le dichiarazioni rese dai tesserati della squadra ospitante (nessuno di loro ha riferito in ordine al pugno che il sig. Cossu avrebbe subito nelle immediatezze dei fatti per cui è deferimento). In via subordinata, il sig. Cossu, in sede di memoria, ha invocato l'applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art.13, co. 2, CGS, richiamandosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali che riconoscono dette attenuanti in casi particolari (segnatamente: episodio isolato; vicenda conclusa in breve tempo, senza strascichi conflittuali; frase udita da un numero ristretto di persone; etc.), nonché al principio – generale – della funzione rieducativa della pena. Alla memoria difensiva, il sig. Cossu ha inteso allegare i verbali di audizione della sig.ra Sandra Peteani, del sig. Marandola Danilo e del sig. Marandola Daniel, le cui deposizioni sono state assunte nelle forme dell'art. 391-bis c.p.p.

L'A.S.D. Unione Friuli Isontina, in sede di memoria difensiva, ha evidenziato, in particolare, il necessario temperamento di cui abbisogna il principio della responsabilità oggettiva – sia pure nell'ottica di una sua rigorosa interpretazione – con riguardo alla necessità di un esame non formalistico ma sostanziale dell'effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità delle società.

Per quanto rilevato dall'A.S.D. Unione Friuli Isontina, l'estemporaneità del fatto (che avrebbe impedito ogni tipo di intervento dei rappresentanti dell'associazione presenti *in loco*), così come la condotta dell'associazione sportiva (informata a principi di inclusione e di lotta alle discriminazioni razziali), potrebbero comportare il proscioglimento dell'associazione "per non aver commesso il fatto" o, in subordine, l'applicazione di una sanzione in misura minima, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Alla memoria difensiva, l'A.S.D. Unione Friuli Isontina ha inteso allegare documentazione comprovante l'attività da essa svolta in chiave di integrazione e socializzazione.

All'ora fissata per la convocazione delle parti risultava presente il dott. Luca Ricatto, quale rappresentante della Procura Federale, mentre per i deferiti risultava presente il sig. Sebastian Cossu, minore d'età assistito dai genitori, sig. Valentino Cossu e sig.ra Sandra Peteani, e difeso dall'avv. Giovanni Adami; risultava altresì presente il sig. Maurizio Macuzzi, Presidente dell'A.S.D. Unione Friuli Isontina, difesa anch'essa dall'avv. Giovanni Adami.

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale si è accordata con il sig. Cossu – come per l'innanzi assistito e difeso – per definire il procedimento nei seguenti termini: sanzione finale di 7 (sette) giornate di squalifica (sanzione base 10 giornate), da scontarsi nel campionato di competenza. L'A.S.D. Unione Friuli Isontina, per contro, ha inteso discutere la propria posizione, senza alcuna preliminare definizione della stessa.

Aperto il dibattimento, il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Ricatto, richiamandosi agli esiti delle indagini compiute, ha concluso per l'irrogazione della sanzione di Euro 500,00 (cinquecento) di ammenda a carico dell'A.S.D. Unione Friuli Isontina a titolo di responsabilità oggettiva. In sede di discussione, l'A.S.D. Unione Friuli Isontina – nella persona del suo Presidente – ha evidenziato gli impegni profusi dall'associazione sportiva al fine di rendere "inclusiva" l'attività da essa svolta, riportando le iniziative assunte per l'effettiva integrazione dei propri tesserati e/o di ragazzi provenienti da aree disagiate. Il legale dell'A.S.D. Unione Friuli Isontina, richiamandosi ai contenuti della memoria agli atti, ha quindi rimarcato, in particolare, il fatto che la frase del deferimento – quand'anche si volesse assumere per pronunciata – è stata del tutto contingente ed accidentale, tanto che essa, proprio per il fatto di essere legata ad un momento episodico, non poteva rientrare nella sfera di controllo dell'associazione sportiva. Sottolineate, nuovamente, le iniziative assunte dall'A.S.D. Unione Friuli Isontina al fine di contrastare ogni condotta di discriminazione razziale, il legale dell'associazione ha concluso chiedendo il proscioglimento dell'associazione o, in subordine, una congrua riduzione della sanzione economica, previo il riconoscimento delle attenuanti del caso.

La motivazione. Quanto alla posizione del sig. Cossu, si rileva che il Tribunale Federale Territoriale, nel caso di accordo tra Procura Federale ed incolpato per la richiesta di applicazione di una sanzione in misura ridotta, è chiamato a valutare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione concordata.

Con specifico riguardo alla qualificazione del fatto, è da intendersi che la frase che si asserisce pronunciata ("*Torna in Africa, scimmia*"), rivolta ad un calciatore di "carnagione mulatta" (cfr. comunicazione del sig. Lucchini, allegata ad atto di integrazione del CR FVG di data 06.02.2023; doc. 1 atto di deferimento), abbia – in sé considerata – un chiaro contenuto discriminatorio, travalicando i confini del mero insulto becero ed ineducato, tanto da poter essere ricompresa nel novero delle condotte sanzionate dall'art. 28 CGS. Ed invero, con riferimento alle condotte descritte nella disposizione citata, il legislatore federale ha inteso sanzionare tutte le ipotesi di offesa a fondo discriminatorio, da intendersi in senso assoluto come denigratorie e lesive della dignità personale, oltre che insultanti. L'espressione in parola ingenera – in senso oggettivo – una percezione discriminatoria diffusa, per motivi di razza, di colore o di origine etnica.

In sede di indagine è emerso, con valore probatorio sufficiente, che il sig. Cossu si sia rivolto al sig. Barbadillo Lucchini se non nei precisi termini, in termini consimili. Ed invero, il sig. Barbadillo Lucchini ha rilevato che un tanto è avvenuto verso la metà del secondo tempo (cfr. dichiarazioni rilasciate in data 07.03.2023; doc. 9 atto di deferimento). Il sig. Soares ha confermato i contenuti della frase, ampliandola in senso peggiorativo (cfr. dichiarazioni rilasciate in data 09.03.2023; doc. 11 atto di deferimento), seppur collocando gli accadimenti “verso la fine del secondo tempo”. Nel contesto dell’azione di gioco, pare ragionevole la vicinanza del sig. Barbadillo Lucchini e del sig. Soares, schierati entrambi sulla fascia sinistra, il primo in difesa, il secondo in posizione d’ala. La circostanza è stata, poi, confermata anche dal sig. Dugaro, il quale riporta, nei contenuti, un insulto avente una connotazione più generica, pronunciato in occasione dell’espulsione dell’allenatore della squadra ospite e, quindi, verso la metà del secondo tempo (cfr. dichiarazioni rilasciate in data 20.04.2023; doc. 15 atto di deferimento). V’è da dire, per altro, che in sede di referto il Direttore di gara, benché abbia dichiarato di non aver sentito nulla, ha comunque segnalato che durante la gara i calciatori dell’A.S.D. Udine United Rizzi Cormor si sono lamentati del fatto che il “numero 9 della squadra avversaria” (ossia il sig. Cossu) avrebbe proferito le espressioni discriminatorie poi riportate in atto di deferimento.

Non vi sono motivi particolari per dubitare dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dai calciatori della squadra ospitante per il sol fatto – come rilevato in sede di memoria difensiva dal sig. Cossu – che essi non hanno riferito del pugno che lo stesso sig. Cossu avrebbe subito “sicuramente dopo l’intervento rude e fallosso nei confronti di Barbadillo Lucchini” (pag. 5 della memoria Cossu). Ora, a tacer del fatto che tale episodio, per quanto consta, è oggetto di separata indagine, si rileva che anche il sig. Danilo Marandola (le cui dichiarazioni sono state raccolte dal difensore del sig. Cossu nelle forme dell’art. 391-bis c.p.p.), presente a bordo campo con funzioni di guardalinee, dichiaratosi vicino all’azione di gioco, nulla ha visto con riferimento al pugno asseritamente sferrato al sig. Cossu. Un tanto non certo a dire che il pugno non è stato sferrato (agli atti vi è un referto medico e saranno le indagini in corso ad appurare la circostanza), ma solo a dire che l’attendibilità delle dichiarazioni rese non può fondarsi sull’avvenuta percezione o meno di tale evento.

E’ ben noto che, nei procedimenti di giustizia sportiva, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022). Il criterio del “più probabile che non”, impone un ragionamento di tipo inferenziale che soppesi adeguatamente gli elementi di fatto a sostegno delle diverse tesi, in funzione della scelta e/o della preferenza di quella che, tra esse, trova maggiori conferme dagli elementi di fatto aventi consistenza di indizi. Nel caso di specie, anche a voler elidere le dichiarazioni – uguali e contrarie – del sig. Barbadillo Lucchini e del sig. Cossu, rimangono, a supporto della tesi del detto, la dichiarazione resa, in particolare, dal sig. Soares (la collocazione degli eventi “verso la fine del secondo tempo” può essere il mero effetto di un ricordo temporale non preciso, che non è atto tuttavia ad inficiare, a parere del Tribunale Federale Territoriale, la portata della dichiarazione in ordine ai contenuti della frase), nonché le annotazioni riportate a referto dal Direttore di gara, il quale, come detto, ha segnalato le lamentele ricevute dai calciatori della squadra ospitante per quanto accaduto. Il Tribunale Federale Territoriale ha inteso acquisire anche le dichiarazioni assunte dalla difesa del sig. Cossu nelle forme dell’art. 391 c.p.p. (un tanto in applicazione del principio secondo cui alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, anche quando detta produzione formalizzi delle “testimonianze” a discolta; CGF, 23.08.2012, CU n. 031/2012-2013).

Tali dichiarazioni non paiono comunque inficiare la ricostruzione sopra operata in punto di valore probatorio, posto che esse, a ben vedere, si limitano a confermare che un particolare episodio è accaduto in campo verso la metà del secondo tempo (cfr. dichiarazioni sig.ra Peteani e sig. Danilo Marandola), da cui è nata una “specie di rissa” e/o un “accerchiamento”.

Ciò posto, è da ritenersi dunque corretta la qualificazione del fatto operata dalle parti. Per espressa previsione dell'art. 28, co. 2, CGS, il calciatore che commette una violazione di cui al primo comma, stessa disposizione, è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara. La disposizione di cui all'art. 127 CGS prevede che, in caso di accordo tra incolpato e Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, la sanzione possa essere diminuita fino al massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria.

In applicazione di tali principi, Il Tribunale Federale Territoriale ritiene congrua la sanzione concordata di 7 giornate di squalifica. L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento in capo al sig. Cossu, alle condizioni normativamente previste.

La posizione dell'A.S.D. Unione Friuli Isontina assume rilevanza, nel caso di specie, per quanto previsto dall'art. 6, co. 2, CGS (c.d. responsabilità oggettiva). E' ben vero, come rilevato dall'A.S.D. Unione Friuli Isontina in sede di memoria, che l'istituto della c.d. responsabilità oggettiva – pur nella salvaguardia del suo carattere “assiologico” – non può essere foriero di applicazioni rigidamente formalistiche, richiedendo, piuttosto, un trattamento delle relative ricadute sanzionatorie secondo criteri di equità e di gradualità, e non già in maniera acritica e meccanica. Un tanto nell'ottica di una piena valorizzazione dell'effettivo legame tra il fatto (da altri) compiuto e le specifiche responsabilità della società, dovendosi graduare il *quantum* della sanzione sulla base delle concrete modalità di esecuzione dell'illecito e, in particolare, dell'assenza di un beneficio in favore del sodalizio sportivo. Il Tribunale Federale Territoriale ha già avuto modo di uniformarsi, in passato, a tali principi e, da essi, non intende ora discostarsi, ritenendo del tutto opportuni i temperamenti elaborati dalla giurisprudenza sportiva in punto di responsabilità oggettiva, al fine di evitare che essa divenga – come efficacemente rilevato in sede di discussione dal legale dell'A.S.D. Unione Friuli Isontina – una sorta di “tunnel senza uscita”. Per quello che è lo stato attuale della legislazione endofederale, tuttavia, non vi è modo di escludere la responsabilità oggettiva gravante sulle società sportive (al tempo definita “l'architrave” dell'ordinamento) se non attraverso la prova dell'adozione di un modello di organizzazione e controllo, di cui il giudice sportivo valuti l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento. L'idea sorretta dalla scriminante in parola (art. 7 CGS) è quella di spingere i sodalizi sportivi ad intervenire in via preventiva ed in chiave “precauzionale” al fine di adottare ogni cautela utile a prevenire/governare i rischi di comportamenti non improntati al rispetto dei precetti sportivi e, come tali, fonte di potenziali conseguenze disciplinari. Nel caso di specie, non vi è prova che l'A.S.D. Unione Friuli Isontina abbia predisposto un qualche modello di organizzazione e controllo tale da poter incidere – escludendola – sulla sussistenza della responsabilità oggettiva prevista dall'art. 6, co. 2, CGS. Ne deriva che la richiesta di proscioglimento dell'associazione sportiva, dalla stessa proposta in via principale, non può essere accolta.

E' da rilevarsi, ad ogni modo, che l'A.S.D. Unione Friuli Isontina ha dato adeguata prova di essere un'associazione che: ha aperto la pratica del calcio al settore femminile; tessera numerosi calciatori stranieri delle più svariate provenienze; ha ospitato e consentito la pratica del calcio a ragazzi ucraini, organizzando anche serate di accoglienza; è impegnata, in buona sostanza, a trasmettere ai propri tesserati i valori del rispetto e della fratellanza, non solo nello sport. Al di là della – encomiabile – attività svolta dall'associazione sportiva, è da rilevarsi, inoltre, che nel caso di specie il fatto oggetto di deferimento è accaduto, nel contesto di una azione di gioco, in modo del tutto repentino e non controllabile da parte dei referenti della società presenti al campo. La condotta, per altro, è stata posta in essere da parte di un calciatore che non ha analoghi precedenti e che, per quanto dichiarato dalle persone sentite, ha un buon rapporto di amicizia anche con i compagni di squadra di diversa origine etnica. Il sodalizio sportivo, infine, non ha certo ricavato un qualche vantaggio dalla condotta del proprio tesserato ed anzi, è vero il contrario.

Per quanto sopra, quindi, il Tribunale Federale Territoriale, in accoglimento della domanda formulata, in via subordinata, dalla A.S.D. Unione Friuli Isontina, valutate sussistenti le circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 13, co. 2, CGS – tanto per le modalità di accadimento del fatto oggetto di deferimento, quanto per la condotta tenuta dall'associazione sportiva – ritiene di poter graduare la sanzione nella misura di seguito indicata, anche in applicazione dei principi che governano la c.d. responsabilità oggettiva.

Considerata la richiesta della Procura Federale di irrogazione della sanzione di Euro 500,00 (cinquecento) di ammenda a carico dell'A.S.D. Unione Friuli Isontina a titolo di responsabilità oggettiva, il Tribunale Federale Territoriale ritiene congrua e proporzionata al caso l'irrogazione della sanzione di Euro 150,00 (centocinquanta) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD:

- quanto al Sig. Sebastian Cossu, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 7 (sette) giornate (sanzione base 10 giornate) da scontarsi nel campionato di competenza, e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto alla Società ASD Unione Friuli Isontina, le irroga la ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00).

Trasmette gli atti alla segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2, CGS, pubblici senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell'art. 51, co. 4, CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, ai sensi dell'art. 53 CGS.

IL SEGRETARIO

Marcello FANIGLIULO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Udine il 27/07/2023.